

TRIBUNALE DI PESCARA



*Ufficio di Presidenza*

□ *via Antonio Lo Feudo, n. 1 – 65129 Pescara* – □ *085/4532211* □ *085/4532216*

□ *tribunale.pescara@giustizia.it; prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it*

Prot. N.24/2021.int.

Pescara, 26 marzo 2021

*Ai Giudici del Settore Fallimenti ed esecuzioni*

*Ai Direttori Amministrativi del Contenzioso Civile/V.G. e Fallimentare*

*e per c. Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Sede*

**Oggetto:** *Nota Ministeriale 212174 del 29.12.2020 sul contributo unificato dovuto per le opposizione allo stato passivo fallimentare*

La *Nota* di cui all'oggetto impone di affrontare, in condivisione con i *giudici fallimentari*, la problematica della *natura* del *giudizio di opposizione allo stato passivo* sotto due profili distinti.

Il primo riguarda la sua astratta qualificazione in termini di *procedimento camerale* o di *volontaria giurisdizione* ovvero di *fase endo-processuale* della *procedura fallimentare* non ricompresa nel campo di applicazione dell'art. 13 comma 5 D.P.R. 115/2002 come affermato chiaramente dalla nota *Circolare Ministeriale DAG 59390 del 4.4.2016*.

Il secondo riguarda la struttura del giudizio in termini *impugnatori* o di *mero gravame a cognizione piena*, ai fini dell'applicazione della *maggiorazione* ex art. 13 1-bis D.P.R. 115/2002 (il *contributo* di cui al comma 1 stesso articolo *è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione* ed *è raddoppiato* per i *processi* dinanzi alla *Corte di Cassazione*) e della previsione di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 (in caso di *rigetto dell'impugnazione* l'attore è tenuto al pagamento del *doppio del contributo unificato*); anche se, per completezza, va rilevato che la *Nota Ministeriale* citata non si occupa *expressis verbis* di quest'ultimo aspetto, ossia del se, in caso di rigetto dell'opposizione, debba farsi applicazione dell'art. 13 comma 1 quater e quindi se ricorra l'ipotesi dell'obbligo per il ricorrente principale o incidentale di versare il *doppio* del contributo pagato.

Orbene, su tali presupposti il *Tribunale di Pescara* ha da tempo ritenuto che l'*opposizione allo stato passivo*, in linea con la ricostruzione fattane dalla più recente giurisprudenza della *Corte di Cassazione* (Cass. 1845/2018) **non** può essere considerata un'*impugnazione in senso proprio*, la stessa risultando piuttosto un *gravame* che apre un *procedimento a cognizione piena* (mentre tale non può essere considerata, per l'appunto, la procedura di *verifica dei crediti* compiuta dal *giudice delegato* oggetto del *gravame*). Da qui stabilendo che **non** possa trovare applicazione né la *maggiorazione del 50%* e neppure l'obbligo di pagare il *doppio del contributo* in caso di *rigetto dell'opposizione*.

Inoltre si è ritenuto che in materia di *opposizione allo stato passivo* debba farsi applicazione della norma residuale dell'art. 14 D.P.R. 115/2002 in piena adesione all'impostazione assunta in tale ambito dalla citata *Circolare Ministeriale 4.4.2016* secondo la quale, infatti, l'*opposizione allo stato passivo* appartiene alle procedure "*diverse da quelle fallimentari in senso stretto essendo invero una fase endoprocessuale della stessa per la quale si applica l'art. 14 t.u. Spese di Giustizia*".

La *Nota Ministeriale 29.12.2020*, invece, con una diversa ricostruzione rispetto alla stessa *Circolare Ministeriale 4.4.2016* –che nel dispositivo, ai fini del contributo da versare, fa rientrare la *opposizione allo stato passivo* nelle "*fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese...*" con applicazione dell'art. 14 D.P.R. citato- considera in termini invero poco persuasivi l'*opposizione allo stato passivo* come *procedimento camerale o di volontaria giurisdizione per il quale si applica il regime del contributo in misura fissa*.

Va da sé che se, al contrario, si ritenga che l'*opposizione allo stato passivo* non possa qualificarsi come procedimento di *volontaria giurisdizione*, il *contributo* da versare sarebbe quello di cui all'art. 14 D.P.R. 115/02 per il quale è necessaria la *dichiarazione di valore* fatta dalla parte.

La medesima *Nota Ministeriale 29.12.2020*, inoltre, riconosce all'*opposizione allo stato passivo* natura *impugnatoria* e, quindi, per essa andrebbe applicata la *maggiorazione del 50%* (si ribadisce che tuttavia la detta *nota* e neppure la *circolare 4.4.2016* fanno riferimento alla questione del se, in caso di *rigetto*, debba disporsi da parte del *giudice* il versamento del *doppio del contributo*, trattandosi evidentemente di decisione rimessa alla *giurisdizione*).

Ora, *Questo Ufficio* continua pienamente a condividere la tesi già accolta dalla *Circolare 4.4.2016* (tesi scalfita in modo debole e poco persuasivo dalla *nota 29.12.2020* che, infatti, è sul punto equivoca) secondo cui, in materia di *contributo unificato*, l'*opposizione allo stato passivo non* rientra nella materia della *volontaria giurisdizione*, non trovando di conseguenza applicazione la norma di cui all'art. 13 D.P.R. 115/02 che prevede il pagamento in misura fissa, ma quella dell'art. 14 stessa legge. Si tenga, infatti, presente che le norme che si occupano del procedimento di *opposizione allo stato passivo non* richiamano il *procedimento*

*camerale* di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., come invece avviene in altri ambiti, pur sempre rientranti nella *materia concorsuale* (si pensi ad esempio ai giudizi di *omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento* di cui alla L. 3/2012).

Viceversa, maggiormente convincente appare per l'*Ufficio* la posizione assunta dalla *Nota ministeriale 29.12.2020* sulla natura *impugnatoria* dell'*opposizione allo stato passivo*, attesa anche la stessa lettera della legge che parla di *impugnazione* negli articoli dedicati a tale *procedura*.

Pertanto si dispone che in caso di *opposizione allo stato passivo*, il contributo va calcolato in base alla *dichiarazione di valore resa dall'avvocato* ex art. 14 D.P.R. 115/02, con la *maggiorazione del 50%*.

In caso di *rigetto dell'opposizione*, si è dell'avviso che il ricorrente è tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, al *pagamento del doppio del contributo*.

Ringrazio per la prestata attenzione.

**Il Dirigente Amministrativo**

dott.ssa Rosalba Natali  


**Il Presidente del Tribunale**

dott. Angelo Mariano Bozza

